CAMERA DEI DEPUTATI N. 2597

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TAVIANI)

—

Istituzione del Compartimento di Verona delle ferrovie dello Stato

Presentato alla Presidenza il 17 novembre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Compartimento di Verona fu istituito con circolare PAG. 11/11600 del 23 maggio 1945 del direttore generale delle ferrovie dello Stato, in conformità agli ordini del Comando Supremo Alleato; la giurisdizione del Compartimento fu ed è limitata ad alcune linee già ricadenti sotto la giurisdizione del Compartimento di Venezia (chilometri 590), di Milano (chilometri 65) e di Bologna (chilometri 334).

La questione del Compartimento di Verona, esistente di fatto, ma non costituito formalmente è stata più volte considerata allo scopo di stabilire se si dovesse addivenire alla sua formale costituzione, ovvero alla sua soppressione ed al suo ridimensionamento.

Dall'esame della situazione è emerso che l'estensione del predetto Compartimento trova la sua giustificazione in una serie di motivi connessi con le necessità di una efficiente organizzazione dei servizi ferroviari della zona.

È infatti da rilevare che attualmente il Compartimento svolge una funzione indispensabile e di grande rilievo sotto il profilo dei chilometri di linea esercitata, del traffico e degli introiti e per quanto riguarda il numero degli agenti impiegati in dipendenza dell'esistenza delle due Officine di grande riparazione di Verona e Vicenza.

D'altra parte non appare possibile, anche per ragioni tecniche connesse con l'importanza dei complessi industriali di Venezia e Trieste, apportare ritocchi alla consistenza di questi due Compartimenti.

È quindi riconosciuta la funzione essenziale del Compartimento di Verona nell'equilibrio ferroviario della rete delle « Tre Venezie ».

Il presente disegno di legge, è inteso quindi a regolarizzare formalmente la situazione.

Con la costituzione formale del Compartimento di Verona si stabiliscono anche i limiti della sua circoscrizione (articolo 2).

Il provvedimento non comporta oneri per l'Amministrazione ferroviaria in quanto non richiede, per il suo carattere formale, variazioni né del bilancio, né delle piante organiche del personale (articolo 3).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito il Compartimento delle ferrovie dello Stato con sede in Verona.

ART. 2.

La circoscrizione del Compartimento di Verona è costituita dalle seguenti linee ferroviarie e dagli impianti e fabbricati ad esse pertinenti:

Verona Porta Nuova-Brennero (inclusa);
Verona Porta Nuova-Bivio Golosine (inclusa);
Fortezza-San Candido (inclusa);
Chiusa-Pian Val Gardena;
Bolzano-Merano-Malles;
Trento-Primolano (inclusa);
Verona Porta Nuova-Brescia (esclusa);
Desenzano del Garda Sirmione-Desenzano Porto;
Verona Porta Nuova-Vicenza (inclusa);
Lonigo Stazione-Lonigo Città;
Vicenza-Schio;
Verona Porta Nuova-Mantova-Modena (esclusa);
Dossobuono-Isola della Scala (esclusa)-Legnago-Rovigo (esclusa);
Mantova-Nogara (esclusa)-Cerea;
Ostiglia (esclusa)-Legnano-Grisignano di Zocco (esclusa);
Legnano-Monselice (esclusa).

ART. 3.

La presente legge non comporta variazioni nel bilancio e nelle piante organiche del personale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.